

Lavoro. Manca il regolamento che blocca il pagamento ai pubblici della vacanza contrattuale

Statali, indennità ad aprile

L'importo dovrebbe essere già inserito nella busta paga

Tirano Grandelli
Mico Zamberti

Tutti ne parlano, dandolo per scontato, ma il decreto che proroga il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici non ha ancora visto la firma. La sua assenza però, più che consentire di ipotizzare la ripresa della dinamica contrattuale per la quale manca comunque la copertura finanziaria, crea un grosso problema operativo per gli uffici che si apprestano a predisporre le buste paga relative al mese di aprile.

La questione riguarda l'obbligo di riconoscere l'indennità di vacanza contrattuale dal punto di vista prettamente giuridico, si dovrebbe procedere alla sua correzione, ma ragioni economiche che ne consiglierebbero il blocco. Come si ricorderà, l'indennità di vacanza contrattuale, istituita nel lontano 1993, venne istituzionalizzata in prima battuta con la legge finanziaria 2009 e, successivamente, con la riforma Brunetta (Dlgs 150/2009). Nel frattempo, con l'accordo del 30 aprile 2009, venne modificato il parametro di riferimento.

Ma la questione che qui interessa prende piede con il Dl 18/2010, che confermava la corrisposio-

ne dell'indennità di vacanza contrattuale a fronte del blocco dei rinnovi contrattuali imposti per il triennio 2010-2012. Con il successivo Dl 98/2011, il legislatore ha demandato a uno o più atti regolamentari da un lato la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2014 tutte le norme che limitano i trattamenti economici dei dipendenti della Pubblica amministrazione e, dall'altro, la revisione delle modalità di calcolo dell'indennità in questione, da corrispondere nel triennio 2013-2017.

Evidente era, quindi, l'intenzione di mantenere inalterata la retribuzione in essere al 2009 fino al 2017, con la sola eccezione del riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale a partire dal 2013. Ma per raggiungere questo obiettivo, è necessario il regolamento previsto dalla legge 400/1988. Atto che era presente nel disegno di legge di stabilità, ma che non ha ottenuto il vaglio del Parlamento. Anche l'attuale Governo, in periodo pre-elettorale, lo aveva lasciato in eredità al suo successore, ipotizzando tempi stretti per l'avvicendamento.

In questo emipasse politico, oggi gli operatori si trovano a dover calcolare gli stipendi in assenza

di certezze. E i tempi stringono, in quanto, per garantire il corretto pagamento delle retribuzioni per il giorno 26 aprile (il 27 è sabato), si devono consegnare i relativi mandati al tesoriere tre/quattro giorni prima. In pratica, gli uffici delle elaborazioni al massimo entro la fine della prossima settimana.

Anche se la questione non porta a riempire le tasche dei dipendenti pubblici (si parla, mediamente, di 12 euro lordi mensili, che aumentano a 20 euro da luglio), non sussistono, allo stato attuale, norme giuridiche che consentano agli enti di bloccare il pagamento.

D'altro canto, anche procedere alla correposizione, registrando, poi, l'emissione del regolamento, magari a stipendi chiusi, richiede il recupero delle somme nel mese di maggio, con evidenti complicazioni. E l'ipotesi di un regolamento a tempo scaduto per le retribuzioni di aprile non è per nulla da escludere se è vero che, a livello di bilancio statale, non sono previste le risorse per il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale per il comparto dei ministri.

In sintesi

01 | LA NORMA
L'indennità di vacanza contrattuale è stata istituita nel 1993 e istituzionalizzata con la legge finanziaria del 2009 e quindi con il decreto legislativo 150/2009, conosciuto anche come "riforma Brunetta".

02 | IL PROBLEMA
Il Dl 78/2010 ha previsto il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale a fronte del blocco del rinnovo dei contratti nel triennio 2010-2012. Per non pagare la vacanza nel 2013 è necessario però un regolamento che al momento manca.

03 | LA CONSEGUENZA
A fronte dell'attuale quadro regolamentare, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare l'indennità dal mese di aprile.

È possibile correggere il 730 dopo averlo consegnato?

LA GUIDA AL MODELLO 730/1 DOMANI LO SPECIALE DEL SOLE. In un tabloid di 24 pagine, tutte le novità di quest'anno sui redditi da dichiarare, le caratteristiche del modello e il calendario degli adempimenti.

In vendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano.

Cassazione. Le precisazioni sulla nuova corruzione

Per l'induzione indebita non basta la «pressione»



Giovanni Negri

Confronto serrato in Cassazione sul nuovo reato, introdotto dalla riforma Severino, di induzione indebita. Si vedrà se per mettere un punto fermo servirà un intervento delle Sezioni unite, ma intanto cominciano a delinearsi gli orientamenti. Con una sentenza depositata ieri, la n. 1654 scritta da Domenico Carcano, la fisionomia della condotta rilevante viene a essere differenziata dalla precedente pronuncia n. 3251 dello scorso 22 gennaio. Ora la Corte afferma che, perché possa essere fondata la continuità normativa, serve una condotta del pubblico ufficiale che, abusando del potere o delle qualità, attraverso le più varie forme di attività persuasiva, di suggestione anche tacita, o di atteggiamenti, deturminati, taluno, consapevole

dell'indebita pretesa (...) a dare o promettere a lui o a terzi, denaro o altre utilità. Una conclusione diversa da quella raggiunta a inizio anno dalla medesima VI sezione, in base alla quale l'induzione scatta quando, in assenza di minacce, vengono prospettate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o utilità.

Non si tratta di una sfumatura, perché la necessità di una condotta attiva con abuso della qualità o dei poteri evita che possa prospettarsi una vera e propria abolitio criminis nei confronti di chi è stato condannato per la "vecchia" concussione mediante induzione. A venire compromessa sarebbe la continuità normativa tra la disciplina antecedente alla riforma e quella successiva. Inoltre, si profilerebbe la soppressione della distinzione tra induzione e sollecitazione con possibili interferenze, infine, con il reato di istigazione alla corruzione sanzionato dall'articolo 321 commi 3 e 4 del Codice penale.

In conclusione, l'abuso richiesto per i reati di concussione e induzione indebita non può essere "semplicemente" la richiesta del pubblico ufficiale al privato di denaro o altre utilità per evitare un danno. Infatti, nella lettura della sentenza di ieri della Cassazione, la sollecitazione al denaro o utilità, anche se avanzata al privato per evitare un pregiudizio derivante dall'applicazione della legge attraverso un atto contrario ai doveri di ufficio, da luogo, se rifiutata al reato di istigazione alla corruzione o accompagnata da uno o più atti che che rappresentano la dimostrazione del concreto abuso della qualità o del potere del pubblico ufficiale «fermi restando i diversi modelli comportamentali in cui si esprime l'abuso, non rilevanti nel sistema preventivo». L'induzione cioè non può rappresentare un risultato quanto piuttosto essere qualificata come una condotta.

La richiesta rilevante ai fini della concussione o dell'induzione è invece quella precludente o accompagnata da uno o più atti che che rappresentano la dimostrazione del concreto abuso della qualità o del potere del pubblico ufficiale «fermi restando i diversi modelli comportamentali in cui si esprime l'abuso, non rilevanti nel sistema preventivo». L'induzione cioè non può rappresentare un risultato quanto piuttosto essere qualificata come una condotta.

Entro domani per il primo trimestre 2013

Per le colf partono i nuovi contributi

Domani è l'ultimo giorno per versare i contributi dei collaboratori domestici relativi al primo trimestre del 2013. Le fasce di retribuzione su cui calcolare gli importi sono state aggiornate sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2011 e il 2012, che secondo l'Istat è stata del 3 per cento.

Altra novità di quest'anno è la sostituzione del contributo per la disoccupazione involontaria con quello per l'assicurazione sociale per l'impiego. Inoltre, qua-

l'effetto della legge di riforma del mercato del lavoro, se il contratto è a tempo determinato, si deve versare anche un contributo aggiuntivo pari all'1,4% della retribuzione convenzionale, cioè quella imponibile ai fini previdenziali. Fanno eccezione solo i contratti di sostituzione, cioè il contributo aggiuntivo non è dovuto se il collaboratore domestico ha preso temporaneamente il posto di un altro lavoratore.

Confrontando le circolari del 25/2013 e 17/2012 dell'Inps che hanno fissato i valori dell'anno

Gli importi

Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali. Valori in euro; tra parentesi la quota a carico del lavoratore

Retribuzione oraria effettiva	Contributo orario	
	Con Cuaf	Senza Cuaf
SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE		
Fino a 7,77	1,37 (0,35)	1,38 (0,35)
Oltre 7,77 e fino a 9,47	1,55 (0,39)	1,56 (0,39)
Oltre 9,47	1,89 (0,47)	1,90 (0,47)
CON CONTRIBUTO ADDIZIONALE		
Fino a 7,77	1,47 (0,35)	1,48 (0,35)
Oltre 7,77 e fino a 9,47	1,66 (0,39)	1,67 (0,39)
Oltre 9,47	2,02 (0,47)	2,03 (0,47)
Oltre 24 ore settimanali		
	1,07 (0,25)	1,07 (0,25)

Nota: il contributo Casa unica assegnati familiari (Cuaf) è sempre dovuto, esclusi i casi di rapporti di lavoro tra coniugi e tra parenti e affini entro il terzo grado conviventi

in corso e del precedente, si può notare che gli importi del 2013 senza contributo aggiuntivo sono più bassi di quelli del

2012, mentre gli altri sono più elevati del 2012. Il pagamento può essere effettuato tramite i seguenti cana-

Il sito internet www.inps.it, portale dei pagamenti, con carta di credito; chiamando l'803264 da numero fisso o lo 06164164 da rete mobile e pagando con carta di credito usando il bollettino Mav spedito dall'Inps o scaricabile dal sito dell'istituto e pagabile presso banche e uffici postali; presso le tabaccherie che espongono il logo "servizi Inps"; gli sportelli Uniredditi, gli sportelli postali che aderiscono a "reti amiche". Indicando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto del lavoro vengono forniti automaticamente i valori che possono però essere modificati, in caso di necessità, tramite sito internet o contact center o operatore dello sportello, in base al canale di pagamento scelto.

M. Pr.

Le frontiere dell'investimento

Fondi a caccia di (ricche) cause

Problema: su che cosa investire ora che la crisi sconsiglia scommesse sui mercati finanziari? Negli Usa si sta profilando una soluzione: scommettere su ricche cause. Le chiamano **litigation finance**, cioè fare finanza sul contenzioso: i fondi d'investimento (vecchio e nuovo) costituiscono apposta per questo nuovo business: selezionano cause sulle quali ci sono buone probabilità di guadagnare tanto e finanziare studi legali per intenderle o mandarle avanti. Il tutto in dimensioni pressoché industriali: come racconta il

«Wall Street Journal», uno degli ultimi fondi costituiti (anche per iniziativa di ex-avvocati, che evidentemente la sanno lunga sulle potenzialità della cosa) ha già raccolto nei milioni di dollari. E già qualcuno, anche in aggiunta davanti al Congresso, chiede una legge che imbrigli il fenomeno, notando che di questo passo si arriverà a fare causa per qualsiasi cosa.

Un rischio che per ora in Europa sembra scongiurato. Non tanto perché il contenzioso sia scasso o perché ci siano regole che lo

limitano, quanto per il fatto che da questa parte dell'Atlantico la litigiosità sembra già elevata di suo. Lasciando da parte la mole di contenzioso e il gran numero di avvocati che ci sono in Italia, anche nell'insospettabile Germania accadono cose al limite dell'incredibile. Come le raffiche di cause con cui ancora oggi una prestigiosa casa automobilistica blocca la commercializzazione di una sua svu che ormai non produce più dal 2007.

M. Cap.



SEGNO
Credenza laccata bianco lucido.

ATLANTE
Tavolo allungabile in legno.

Sedia MARTA in ecopelle, lampada MITO in acciaio martellato.

Showroom Riflessi - Milano - Piazza Velasca 6

RIFLESSI SRL - ORTONA - CH - ITALY - Tel. (+39) 085 9031054 - commerciale@reflessi.it

RIFLESSI®
MADE IN ITALY